

COMMISSARIO AD ACTA degli ARO. DGR n. 163/2004 - DPGR n. 89/2024

**OGGETTO:** DGR n. 1781/2022 - Procedure sostitutive. Presa d'atto Riperimetrazione degli ARO BT/2.  
Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. Costituzione dell'Ufficio di ARO BT/2.

**DECRETO n. 22 del 14/05/2024**

**VISTO** l'art. 200, comma 4 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e ss.mm.ii. recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e ss.mm.ii. ed., in particolare, l'art. 3-bis c.1, il quale dispone che "...A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economi di scala e dei differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi...".

**VISTA** la legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 recante "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici Locali", come modificata dalla legge regionale. 13 dicembre 2012, n. 42 recante "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24" che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati.

**VISTO**, in particolare, il disposto dell'art. 10 comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo comma 2 del richiamato art. 10.

**VISTI, inoltre:**

- la D.G.R. n. 2147/2012 e ss.mm.ii. di perimetrazione di n. 38 ambiti di raccolta ottimale – ARO (attraverso un percorso di condivisione con i Comuni e con l'ANCI Puglia) a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani con forme associative in convenzione ex art. 30 del TUEL, ovvero in Unione dei Comuni ex art. 32 del TUEL.;
- la D.G.R. n. 2877/2012 che disciplina il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge";
- la D.G.R. n. 194/2013 di definizione degli standard tecnici minimi dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani al fine di uniformare la progettazione dei servizi degli ARO nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- l'art. 14-bis della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. che prevede il controllo sugli Enti Locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso Commissari ad acta, ai sensi dell'art. 200, comma 4 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.: "Il commissario ad acta nominato esercita tutti i poteri e le facoltà che le leggi attribuiscono all'organo monocratico o collegiale surrogato, approva gli atti tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione dell'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e



*trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, emana i provvedimenti necessari per il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa e per la governance dell'Area omogenea, esercita tutte le funzioni surrogabili affidate all'Agenzia";*

- la D.G.R. n. 1781 del 30/11/2022 con la quale, tra l'altro, si dà avvio al procedimento di nomina di un Commissario ad Acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 14-bis, comma 2 della L.R. 24/2012 ss.mm. ii., per gli ARO per i quali non è stato dato ancora avvio al servizio unitario di igiene urbana, ovvero sussistono criticità nella gestione dello stesso servizio, tanto al fine di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata posti dalla pianificazione regionale e dalla normativa nazionale ed europea;
- la D.G.R. n. 1927 del 19/12/2022 di attribuzione al Commissario delle funzioni e dei compiti nel medesimo provvedimento riportati;
- la D.G.R. n. 88 dell'8/02/2023 con la quale, tra l'altro, viene istituita la struttura commissariale del Commissario ad acta degli ARO e, al punto 3, si dà mandato al Commissario ad acta di "... *nominare, con proprio provvedimento, i sub-commissari per l'espletamento dei compiti assegnati con DGR n. 1927/2022...*";
- il D.P.G.R. n. 53 del 14/02/2023 di nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., del Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario *ad Acta* per gli ARO commissariati specificati nella citata D.G.R. n. 1781/2022;
- il Decreto n. 5 del 11/05/2023 del Commissario *ad Acta* per gli ARO, avente ad oggetto "Nomina del sub-commissario, dott.ssa Annamaria BASILE. Designazione ARO di competenza BT/1 e BT/2. Attribuzione compiti.";
- la D.G.R. n. 163 del 26/02/2024 con cui la Giunta regionale ha rinnovato per la durata di 2 (due) anni l'incarico del Commissario ad Acta individuato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927/2022;
- il D.P.G.R. n. 89 del 05/03/2024 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha confermato la nomina del dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta degli ARO - ai sensi dell'art.14-bis della L.R. n. 24/2012 e s.m.i..

**DATO ATTO che:**

- la Giunta Regionale, con D.G.R. 2147 del 23/10/2012, ha approvato, tra le altre, la perimetrazione dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO):
  - o dell'ARO BT/1 all'interno del quale ricadono i Comuni di Barletta, Bisceglie e Trani;
  - o dell'ARO BT/2 all'interno del quale ricadono i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola;
- con nota prot. n. 24125 del 14/03/2023 il Comune di Andria - Comune Capofila dell'ARO BT/2 ha comunicato che tutte le Amministrazioni Comunali rientranti nel bacino ARO BT/2 hanno proceduto alla sottoscrizione di apposita Convenzione per la costituzione di un'Associazione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000, sottoscritta in data 27/02/2023 con n. rep. 132 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Barletta il 07/03/2023 n. 2241 serie 1T;
- con deliberazione n. 5 del 05/07/2023, l'Assemblea dei Sindaci dell'ARO BT/2 ha fissato la sede dell'ARO presso il Comune di Andria – Comune Capofila; ha definito, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, la struttura organizzativa dell'Ufficio Comune dell'ARO BT/2; ha previsto che per l'attività di natura contabile l'Ufficio Comune di ARO si avvarrà della struttura organizzativa del Comune Capofila; ha demandato al Responsabile dell'Ufficio Comune di ARO l'individuazione mediante procedura ad evidenza pubblica, effettuata nel rispetto della vigente normativa, di un soggetto altamente qualificato ed esperto che possa redigere il Piano Industriale d'Ambito;
- con nota prot. n. 59598 del 06/07/2023 il Presidente dell'Assemblea di ARO ha nominato il dott. Antonio Domenico Berardino – Responsabile del Servizio Autonomo Igiene Urbana del Comune di Andria, quale Responsabile dell'Ufficio Comune di ARO BT/2, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della convenzione;



- con Decreto n. 13 del 14/07/2023 il Commissario *ad Acta* per gli ARO ha approvato, in forza delle funzioni proprie, attribuite al Commissario ad Acta dalle D.G.R. 1781/2022 e D.G.R. 1927/2022, la convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 e gli atti costitutivi dell'Ufficio Comune di ARO BT/2.

**CONSIDERATO che:**

- il Commissario ad Acta ha avviato numerose interlocuzioni con i rappresentanti dei Comuni dei diversi ARO commissariati, convocando anche incontri con gli stessi per verificare lo stato di avanzamento della costituzione degli ARO e delle procedure di affidamento del servizio unitario di igiene urbana;
- attraverso le suddette interlocuzioni, è emerso che alcuni Comuni hanno rappresentato la volontà e necessita tecnica operativa e logistica di una rideterminazione della perimetrazione degli ARO;
- il Comune di Bisceglie ha comunicato, con nota prot. n. 50318 del 25/09/2023, al Commissario ad Acta degli ARO la volontà di essere annesso all'Ambito di Raccolta Ottimale BT/2.

**DATO ATTO che**, a mezzo pec del 23/11/2023, il Commissario ad Acta, al fine di consentire alla Regione di valutare l'avvio del procedimento di ripermetrazione degli ARO BT/1 e BT/2, ha trasmesso alla Regione gli esiti degli incontri con i Comuni dell'ARO BT/1 e BT/2, promossi per verificare, prima dell'avvio del procedimento regionale di ripermetrazione, l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza formulata dal Comune di Bisceglie, da cui si evince che da parte di tutte le Amministrazioni Comunali coinvolte è stato espresso parere favorevole e consenso unanime all'accoglimento dell'istanza del Comune di Bisceglie.

**DATO ATTO, altresì, che** i restanti due comuni dell'ARO BT1 – Comune di Trani e Comune di Barletta, sono entrambi dotati di società in house per la gestione del servizio di igiene urbana.

**VISTA** la Deliberazione n. 92 del 12/02/2024 avente ad oggetto "L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. – D.G.R. 2147/2012, D.G.R. 1642/2015 e D.G.R. 1405/2023. Modifica perimetrazione Ambiti di Raccolta Ottimale ARO BT/1 e ARO BT/2", con la quale la Giunta regionale ha deliberato di:

- di approvare le modifiche delle perimetrazioni definite con la D.G.R. 2147/2012 e s.m.i., relativamente agli ARO BT/1 e BT/2, come di seguito riportato:
  - o ARO BT/1: Barletta, Trani;
  - o ARO BT/2: Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Bisceglie;
- di disporre che gli ARO BT/1 e BT/2 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, procedano alla modifica delle rispettive convenzioni ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., recependo le modifiche su riportate;
- di stabilire che il Commissario ad Acta degli ARO provveda al controllo degli adempimenti di cui al punto precedente.

**CONSIDERATO che**, il Commissario ad Acta, coadiuvato dalla propria struttura, ha supportato l'Ufficio Comune dell'ARO BT/2 nella definizione dei contenuti della schema di "Convenzione tra i Comuni del Bacino ARO 2/BT per la costituzione di una associazione ex art. 30 del d. lgs n. 267/2000 tra i Comuni rientranti nell'ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) n. 2 della provincia di Barletta Andria Trani", condivisa in via definitiva, a mezzo mail del 19/03/2024, con il Responsabile dell'Ufficio Comune di ARO BT/2, tanto al fine di consentire il celere ingresso del Comune di Bisceglie nell'associazione dei comuni dell'ARO BT/2, in adempimento alla ripermetrazione disposta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 92 del 12/02/2024.

**DATO ATTO che** la suddetta convenzione, che integra nell'associazione il Comune di Bisceglie, è in fase di approvazione nei diversi Consigli comunali degli Enti civici rientranti nella perimetrazione dell'ARO BT/2.

**CONSIDERATO che** si è proceduto ad accertare, per le vie brevi, che i componenti e il Responsabile dell'Ufficio comune di ARO BT/2, già costituito con la deliberazione n. 5 del 05/07/2023 dell'Assemblea di ARO BT/2 nella sua precedente compagine, sono confermati nel loro ruolo, cui si aggiunge, quale referente/componente per il Comune di Bisceglie, l'ing. Michele Cirrottola Dirigente del Settore cui è ascritta, *ratione materiae*, la competenza in materia di gestione rifiuti.



**RILEVATA** la necessità di perseguire in tempi celeri l'obiettivo della gestione unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nell'ARO BT/2.

**RITENUTO** necessario, al fine di favorire e adottare sul territorio regionale un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione, ex D.G.R. 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni di ogni singolo ARO nell'adozione dei provvedimenti, in forza delle funzioni proprie di cui alle D.G.R. 1781/2022 e D.G.R. 1927/2022 attribuite al Commissario ad Acta, rinnovate con D.G.R. 163 /2024, di dover:

- prendere atto della ripermimetrazione dell'ARO BT/2, approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 92 del 12/02/2024, da cui risulta che l'Ambito di raccolta ottimale BT/2 è costituito dai seguenti comuni: Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola;
- approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 tra i Comuni dell'ARO BT/2 per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi;
- confermare quale Comune Capofila dell'ARO BT/2 il Comune di Andria, sede dell'ARO BT/2;
- confermare gli atti costitutivi dell'Ufficio Comune di ARO BT/2, approvati con Decreto n. 13 del 14/07/2023 del Commissario ad Acta, integrato con il rappresentante del Comune di Bisceglie;
- rinviare a successivo decreto del Commissario ad Acta ARO: la presa d'atto della ripermimetrazione dell'ARO BT/1, approvata D.G.R. 92/2024; l'approvazione della costituzione dei comuni dell'ARO BT/1 nelle forme previste dall'art.10 comma 2 della L.R. 24/ 2012 e dell'Ufficio Comune dell'ARO BT/1.

#### **DECRETA**

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato, in forza delle funzioni proprie di cui alle D.G.R. 1781/2022, D.G.R. 1927/2022 e D.G.R. 163/2024:

- di prendere atto della ripermimetrazione dell'ARO BT/2, approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 92 del 12/02/2024, da cui risulta che l'Ambito di raccolta ottimale BT/2 è costituito dai seguenti comuni: Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola;
- di confermare quale Comune Capofila dell'ARO BT/2 e sede dall'Assemblea di ARO BT/2 il Comune di Andria, indicando il Sindaco pro tempore del Comune di Andria quale Presidente dell'Assemblea di ARO BT/2;
- di approvare lo schema di Convenzione per la costituzione di un'Associazione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000, allegata al presente decreto per farne parte integrante;
- di costituire l'Ufficio Comune dell'ARO BT/2, confermando la struttura organizzativa e i componenti, già definiti con la deliberazione 5/2023 dell'Assemblea di ARO BT/2 - in precedente compagine - e dal Decreto 13/2023 del Commissario *ad Acta*, e integrando il referente del Comune di Bisceglie, come di seguito:
  - dott. Antonio Domenico Berardino – Responsabile del Servizio Autonomo Igiene Urbana del Comune di Andria, nel ruolo di Responsabile dell'Ufficio Comune di ARO BT/2, nominato da parte del Presidente dell'Assemblea di ARO BT/2, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 dello schema di convenzione;
  - arch. Marco Giorgio – Funzionario Tecnico – Cat. D del Comune di Minervino Murge;
  - arch. Giovanni Zingariello – Istruttore tecnico – Cat. C del Comune di Spinazzola;
  - dott. Donato Diaferio – Istruttore Amministrativo – Cat. C del Comune di Canosa di Puglia;
  - dott.ssa Grazia Cialdella – Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Contabilità, Controllo analogo, Economato e Provveditorato, Partecipazioni societarie, Gestione Giuridica ed Economica del personale del Comune di Andria – Comune Capofila, unitamente ad un'ulteriore unità appartenente al medesimo Settore dallo stesso individuata;



- ing. Michele Cirrottola, Dirigente Tecnico della Ripartizione Ambiente – SUA – SUAP – Trasporti e Mobilità Sostenibile – PNRR;
- di impegnare i Comuni dell'ARO BT/2, in ossequio a quanto disposto dalla D.G.R. n. 92 del 12/02/2024, ad uniformarsi a quanto disposto dalla medesima deliberazione, ad approvare/adottare in tempi certi e celeri la Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, di nuova costituzione dell'ARO BT/2 ed a integrare l'Ufficio Comune di l'ARO BT/2 con il referente designato dal Comune di Bisceglie;
- di dare mandato all'Ufficio Comune dell'ARO BT/2 di avviare tempestivamente le procedure per la progettazione e l'affidamento del servizio unitario di igiene urbana;
- di rinviare a successivo decreto del Commissario ad Acta ARO: la presa d'atto della ripermetrazione dell'ARO BT/1, approvata D.G.R. 92/2024; l'approvazione della costituzione dei comuni dell'ARO BT/1 nelle forme previste dall'art.10 comma 2 della L.R. 24/ 2012, e dell'Ufficio Comune dell'ARO BT/1;
- di notificare il presente provvedimento ai comuni dell'ARO BT/2 e alla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

Il Sub - commissario ARO BT/2  
ing. Annamaria Basile



Il Commissario ad acta degli ARO  
dott. Giovanni Campobasso





DECRETO COMMISSARIO AD ACTA degli ARO. DGR n. 163/2004 - DPGR n. 89/2024

OGGETTO: DGR n. 1781/2022 - Procedure sostitutive. Presa d'atto Riperimetrazione degli ARO BT/2.  
Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. Costituzione dell'Ufficio di ARO BT/2.

DECRETO n. 22 del 14/05/2024 - ALLEGATO

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO ARO 2/BT**

**PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS N. 267/2000 TRA I COMUNI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ( A.R.O.) N. 2 DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Andria, nel Palazzo di Città, avanti di me dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Segretario generale del Comune di Andria, titolato a rogare, su richiesta, i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi e per gli effetti del 4° comma lettera c) dell'art. 97 del T.U. 267/2000, sono comparsi:

- \_\_\_\_\_, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ANDRIA, codice fiscale 81001210723 domiciliato per la sua carica presso lo stesso comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_ del \_\_, esecutiva;
- \_\_\_\_\_, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BISCEGLIE, codice fiscale 83001630728, domiciliato per la sua carica presso lo stesso comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_ del \_\_, esecutiva;
- \_\_\_\_\_, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, codice fiscale 81000530725, domiciliato per la sua carica presso lo stesso comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_ del \_\_, esecutiva;
- \_\_\_\_\_, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MINERVINO MURGE, codice fiscale 81002110724, domiciliato per la sua carica presso lo stesso comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_ del \_\_, esecutiva;
- \_\_\_\_\_, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SPINAZZOLA, codice fiscale 81002210722 domiciliato per la sua carica presso lo stesso comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_ del \_\_, esecutiva;

i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convergono quanto appresso:

**Premesso**

- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- che, in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- che l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-



provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);

- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. 2/BT costituito dai Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola;
- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli A.R.O., secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 2012, n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O. cui la presente convenzione si conforma;
- che i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, facenti parte del bacino dell'A.R.O. 2 della Provincia di Barletta, Andria Trani, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e razionalizzazione delle risorse indicati dalla L.R. n. 24/2012 ed intendendo attivare una gestione unitaria delle funzioni assegnate relative all'erogazione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e relativi costi associati, con rispettive deliberazioni Consiliari n. 63 del 05/12/2022, n.73 del 05/12/2022, n. 81 del 05/12/2022 e n. 41 del 05/12/2022, hanno approvato uno schema di convenzione per la costituzione di un'associazione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione ed erogazione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani ed annessi stabilendo quale Comune Capofila il Comune di Andria;
- che la suddetta convenzione veniva sottoscritta dai Sindaci dei suddetti Comuni in data 27.02.2023 e rogata dal Segretario Generale del Comune di Andria con atto n. 132 Rep. (atto registrato a Barletta il 07 marzo 2023 al n.ro 2241/I);
- che con D.G.R. n. 88 del 08/02/2023 è stata istituita la struttura del Commissario ad acta riguardante gli ARO presso gli uffici regionali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana dando mandato al Commissario ad Acta di nominare, con proprio provvedimento, i sub commissari per l'espletamento dei compiti assegnati con precedente D.G.R. n. 1927 del 19/12/2022;
- che con D.P.G.R. n. 53 del 14/02/2023 il Presidente della Giunta Regionale ha nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per gli ARO commissariati specificati nella precedente D.G.R. n. 1781/2022;
- che il Commissario ad Acta ha avviato le interlocuzioni con i rappresentanti dei Comuni dei diversi ARO commissariati, convocando anche incontri con gli stessi per verificare lo stato di avanzamento nelle procedure di affidamento del servizio unitario di igiene urbana;
- che il Commissario ad Acta ha rappresentato alla Regione che, nel corso delle riunioni interlocutorie avviate con i diversi ARO commissariati, è emerso che alcuni Comuni hanno rappresentato la volontà e necessità tecnica operativa e logistica di una rideterminazione della perimetrazione degli ARO;
- che il Comune di Bisceglie ha comunicato, con nota prot. n. 50318 del 25/09/2023, all'Assessorato regionale all'Ambiente e al Commissario ad Acta degli ARO la volontà di essere annesso all'Ambito di Raccolta Ottimale BT/2;
- che da parte di tutte le Amministrazioni Comunali coinvolte è stato espresso parere favorevole e consenso unanime all'accoglimento dell'istanza del Comune di Bisceglie, la cui documentazione è stata, con pec del 23/11/2023 del Commissario ad Acta, trasmessa alla Regione Puglia al fine di consentire alla Regione di valutare l'avvio del procedimento di ripermimetrazione degli ARO BT/1 e BT/2;
- che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 12/02/2024 avente ad oggetto "L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. – D.G.R. 2147/2012, D.G.R. 1642/2015 e D.G.R. 1405/2023. Modifica



perimetrazione Ambiti di Raccolta Ottimale ARO BT/1 e ARO BT/2” ha approvato le modifiche delle perimetrazioni definite con la D.G.R. 2147/2012, successivamente modificate con D.G.R. 1642/2015 e con D.G.R. 1405/2023, relativamente agli ARO BT/1 e BT/2, prevedendo per l’ARO BT/2 la partecipazione dei Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Bisceglie,

- che i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati della Legge Regionale n. 24/2012, intendono attivare per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito con la presente convenzione, una gestione unitaria delle funzioni assegnate relative all'erogazione dei servizi e relativi costi associati, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

Tutto ciò premesso,

i Comuni, ut supra costituiti e rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **(PREMESSA)**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2**

#### **(OGGETTO)**

Con la presente convenzione i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, del bacino dell’ A.R.O. 2 della Provincia di Barletta, Andria, Trani (ARO 2/BT), così come sopra rappresentati, giusta perimetrazione approvata con delibera di Giunta regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 12/02/2024, costituiscono, ai sensi dell’art. 30 TUEL, l’ Associazione per il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi annessi, come meglio specificati di seguito .

#### **Art. 3**

#### **(FINALITÀ)**

La presente convenzione, costitutiva di un’Associazione tra Enti ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, denominata “ARO/2 – Provincia di Barletta Andria Trani”, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l’Assemblea e l’Ufficio Comune dell’ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9, per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, per il miglioramento del servizio sul territorio e la valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).

#### **Art. 4**

#### **(ASSEMBLEA DELL’ARO)**

È istituita l’Assemblea degli enti aderenti all’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 2 della Provincia di Barletta Andria Trani con sede presso il Comune di Andria, nella sua veste di Comune capofila.

L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni, i quali possono delegare a sostituirli un Assessore o Consigliere in carica.



## **Art. 5**

### **(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)**

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione degli appositi regolamenti che stabiliscono le misure di cui all'art. 198 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) definizione, nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, degli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani relativamente all'intero territorio dell'ARO, sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- c) approvazione del progetto unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per l'intero territorio dell'ARO ;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rivenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
- h) trasmissione ai Comuni convenzionati, in tempo utile per l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individuazione delle unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art.11 della presente convenzione.

## **Art. 6**

### **(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)**

Il Presidente dell'Assemblea è individuato nel Sindaco del Comune capofila che convoca e presiede le sedute della stessa.

L'Assemblea può eleggere nel suo seno, con voto palese, un Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Comune capofila.

Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore o un Consigliere in carica.

La delega deve essere conferita per iscritto; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.



L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal Segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, o almeno due giorni prima nei casi di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà degli Enti aderenti.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno due componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni e/o determinazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii..

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese, e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e accerta la legittimazione dei presenti.

Il Segretario, in seno all'Assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio on line di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea da parte dei componenti sono a carico dei rispettivi Enti Locali convenzionati.

#### **Art. 7**

##### **(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)**

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente, ove nominato, oppure in assenza, dal Sindaco di uno degli altri Comuni aderenti, individuato in quello avente il maggior numero di abitanti.

Spetta al Presidente:

- rappresentare l'Assemblea;
- convocare e presiedere l'Assemblea;
- nominare il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;
- individuare il Responsabile unico del procedimento (R.U.P) ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 per la procedura ad evidenza pubblica di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

#### **Art. 8**

##### **(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)**

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.



Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O./2" "su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli Comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

#### **Art. 9**

##### **(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)**

L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune Capofila, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti all'interno del bacino A.R.O. 2/BT relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi annessi.

I costi del servizio convenzionato, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei Comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei Comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo è sostenuta dagli enti associati. A tal fine ciascun Ente verserà un importo per abitante determinato dall'Assemblea e ripartito in base alla popolazione residente in ciascun Comune come risultante dai dati ufficiali dell'ultimo Censimento della Popolazione ISTAT, al netto di eventuali contributi.

Il riparto è quantificato e comunicato ai singoli Comuni in tempo utile per la predisposizione dei rispettivi bilanci.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila e la loro proprietà sarà ripartita tra gli enti convenzionati nella medesima misura di cui al comma 6.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e comunque non oltre i 60 giorni precedenti il termine di approvazione del Bilancio degli Enti Locali, così come stabilito per Legge.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore dell'Assemblea dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;



- il saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dai costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e/o con personale distaccato per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

#### **Art. 10**

#### **(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE)**

In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di Carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per l'intero territorio dell'A.R.O. ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto unico di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'Assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24 e ss.mm.ii.;
- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del relativo contratto tra il gestore e ciascun comune ricadente nell'A.R.O.;
- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rivenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti;
- i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
- j) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14 della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 e ss.mm.ii.;
- k) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. .

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.



## **Art. 11**

### **(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)**

I Comuni appartenenti all' A.R.O assicurano la partecipazione all'Assemblea di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero un Assessore o un Consigliere delegato.

Gli Enti Locali convenzionati aderenti all' A.R.O espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a) definiscono i regolamenti di cui al comma 705 dell'art.1 della L. 147/2013;
- b) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila;
- c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14 della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 e ss.mm.ii.;
- d) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivante dalle raccolte differenziate con espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 e ss.mm.ii..

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza e del relativo pagamento.

Gli Enti Locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti Locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti.

I Comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale individuato dall'Assemblea nella sua prima riunione. Eventuali successive assunzioni potranno essere attuate dall'Assemblea nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale assegnato al servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati. Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Dirigente dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

L'aggiornamento e la formazione del personale vengono programmati, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

## **Art. 12**

### **(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)**

Gli Enti Locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art.9, ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell'Ufficio Comune.



Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell'A.R.O, compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.R.O per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila Delegato, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

### **Art. 13**

#### **(DURATA)**

La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduto da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e nei modi consentiti dalla vigente normativa.

Dalla data di sottoscrizione, la presente convenzione sostituirà la precedente Rep. n. 132 del 27/02/2024, la quale cesserà di avere efficacia ad ogni effetto di legge.

### **Art. 14**

#### **(RINVIO)**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

### **Art. 15**

#### **(REGISTRAZIONE)**

Su richiesta delle parti, la presente convenzione sarà sottoposta a registrazione a taxa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscrittori.

E richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti sopra costituite che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme con me con firma digitale.

Il presente atto, videoscritto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, si compone di n. \_\_\_\_ pagine intere e parte della presente, oltre gli allegati:

**P. IL COMUNE DI** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE** \_\_\_\_\_

